

TI_GERICHTE 50.2004.11 vom 9. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2004.11

FR: TI_GERICHTE 50.2004.11 du 9 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 50.2004.11 del 9 settembre 2004

Volltext

Incarto n.50.2004.11

P. 51/112.95

Bellinzona

9 settembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare nella procedura avviata con istanza 12/13 luglio 2004 da

IS 1, ,

difeso da: DI 1

con la quale chiede che venga giudicato:

1. L'istanza 12 luglio 2004 del signor IS 1 è integralmente accolta.
2. Tasse e spese a carico dello Stato, rispettivamente delle parti resistenti;

preso atto che con osservazioni 23/26 luglio 2004 il CRTE 1 rinviando comunque alle allegazioni delle competenti autorità federali, ha richiamato l'applicabilità della DPA, sostenendo l'incompetenza delle autorità cantonali, e nel contempo, ha evidenziato come l'importo richiesto sia palesemente esagerato, tenuto conto dell'entità del procedimento;

rilevato che con osservazioni 22/23 luglio 2004, la _____, CRTE 2 ha chiesto la reiezione della richiesta di risarcimento per l'importo di fr. 10'131.45 relativo alle spese di patrocinio dell'avv. _____ e proposto un'indennità di al massimo fr. 5'000.-- per il lavoro svolto dallo studio legale _____, rimettendosi nel contempo al giudizio del Giudice per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno materiale e del torto morale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto: 1. Il signor IS 1 è direttore dal 1978 della ditta _____ (in seguito: _____), con sede in _____, attiva nel ramo dell'esportazione e del commercio di generi alimentari.

Il 21 giugno 1996, la Direzione delle dogane, Lugano, Sezione inquirente (SI IV), ha steso un processo verbale finale contro di lui, con il quale lo accusava di essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (LD), alla Legge federale sulle epizoozie (LFE) e all'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 (OIVA), per aver acquistato a nome della _____, il 10 ottobre 1994 ed il marzo 1995, rispettivamente 3'184.4 Kg e 704.5 Kg, di prosciutto di Parma non disossato, soggetti al permesso d'importazione (valore all'interno: fr. 82'458.--), dal signor _____, titolare della _____, _____, per il tramite del signor _____, titolare della _____, _____, che egli doveva supporre essere stati importati in Svizzera eludendo il controllo doganale.

Con decisione sull'obbligo di pagamento di medesima data, la summenzionata direzione doganale ha dichiarato l'istante debitore (in solidarietà con la _____, _____ e _____) dell'importo di fr. 3'308.15, corrispondente ai tributi d'entrata evasi per la succitata merce.

2. Con decreto penale del 5 settembre 2000, la Direzione generale delle dogane, fondandosi sugli art. 78, 77 e 87 LD, nonché 78 e 80 OIVA e 6 DPA, ha inflitto al signor IS 1 una multa di fr. 8'200.--, oltre alle spese procedurali di fr. 720.--, per ricettazione doganale e fiscale.

Da questa decisione, a seguito dei ricorsi del qui istante, è scaturita una procedura che ha condotto alla sentenza di data 10 dicembre 2003 di codesta Pretura penale, con la quale il signor IS 1 è stato prosciolto dai capi d'imputazione ascrittigli (doc. _). Non essendo stato interposto alcun ricorso, la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato allo scadere dei termini di legge.

3. Con istanza 12/13 luglio 2004 l'accusato, dopo che la CRP ha dichiarato irricevibile la sua precedente e analoga istanza del 26/29 marzo 2004, ha chiesto, richiamandosi alle disposizioni dell'art. 99 DPA, il risarcimento di fr. 28'189.95, corrispondenti alle spese legali da lui sopportate per la procedura in discussione, nonché al risarcimento del danno subito e così suddivisi:

·fr. 12'872.50 per spese di patrocinio da parte dell'avv. _____,

·fr. 10'317.45 per quelle da parte dello studio legale _____,

·fr. 5'000.-- a titolo di rimborso del dispendio di tempo e del guadagno perso.

4. Le norme degli art. 99 segg. DPA istituiscono una responsabilità della Confederazione, che si estende anche ai casi in cui il procedimento penale amministrativo è sfociato in una decisione emanata da un'autorità penale cantonale, come nella fattispecie.

Giusta l'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito (qui la scrivente Pretura) è competente per decidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi provocati all'imputato prosciolto (compresi quelli patiti nell'iter amministrativo).

5. La richiesta di indennità ai sensi degli art. 99 e 101 DPA in caso assoluzione, deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma comunque necessario, che la parte si riservi genericamente, ma in maniera esplicita, la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora essa fosse prosciolta dalle accuse (cfr. decisione del Tribunale federale 2 maggio 2003, 6P.22/2003, consid. 4.2. e DTF 106 IV 405 consid. 6).

Rispettato questo presupposto indispensabile, la persona scagionata ha poi il diritto di inviare in un secondo tempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa, che deve essere a sua volta sottoposta all'amministrazione in causa per osservazioni, art. 101 cpv. 2 DPA.

6. Nel caso che ci occupa, in sede dibattimentale, non è stata espressa alcuna riserva o richiesta di principio di riconoscimento di un'indennità per i pregiudizi sofferti a causa del procedimento amministrativo e penale avviato nei confronti del signor IS 1 (cfr. incarto _____ di questa Pretura). A tal riguardo, si noti che nemmeno è stata postulata l'assegnazione di congrue ripetibili.

L'istanza qui in discussione è dunque manifestamente tardiva, come d'altronde lo sarebbe stata anche quella precedentemente inoltrata alla CRP, e deve pertanto essere respinta integralmente.

7. La tassa e le spese della presente procedura sono accollate al signor IS 1.

Per questi motivi,

visti gli art. 99 e 101 DPA, 11 Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa,

pronuncia: 1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Intimazione a:

,
,
.

Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.